

Allegato A

Esente da imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“CENTRO STUDI MAURIZIO DI BENEDETTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”

ART.1 (Denominazione e sede)

E' costituito in forma di Associazione di promozione sociale, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, denominato **“CENTRO STUDI MAURIZIO DI BENEDETTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”**, in breve **“CSMDB A.P.S.”**. Ed in seguito definita “Associazione”, assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, autonoma, libera, apartitica ed aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in Lecco (LC) ed ha durata illimitata nel tempo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sezioni distaccate su tutto il territorio nazionale, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali avanzi di gestione devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.5 del presente Statuto.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART.2 (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli

	aspetti organizzativi più particolari.	
	ART.3 (Efficacia dello statuto)	
	Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.	
	ART.4 (Interpretazione dello statuto)	
	Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.	
	ART.5 (Finalità e Attività)	
	L'Associazione esercita in via esclusiva finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro.	
	Le attività di interesse generale che si propone di svolgere, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono (riferimento art.5 D.Lgs.117/2017):	
	<ul style="list-style-type: none"> • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 D.Lgs.117/2017 – lettera d); 	
	<ul style="list-style-type: none"> • formazione universitaria e post-universitaria (art. 5 D.Lgs.117/2017 – lettera g); 	
	<ul style="list-style-type: none"> • ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 D.Lgs. 117/2017 – lettera h); 	
	<ul style="list-style-type: none"> • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 D.Lgs.117/2017 – lettera i); 	
	<ul style="list-style-type: none"> • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 D.Lgs.117/2017 – lettera l); 	
	<ul style="list-style-type: none"> • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 	
	2	

	agosto 2016 n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno	
	di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5	
	D.Lgs.117/2017 – lettera u).	
	A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Associazione si prefigge di raggiungere i propri scopi	
	tramite:	
	a) lo svolgimento di ricerche;	
	b) la creazione e la gestione di un portale-centro di documentazione, avvalendosi anche di strumenti	
	per le pubblicazioni on line;	
	c) l'assegnazione di borse di studio, premi e contributi di ricerca;	
	d) l'organizzazione di seminari, convegni ed iniziative culturali-musicali;	
	e) la pubblicazione in proprio o coedizione di testi e contributi di studio ed informazione, in ambito	
	pedagogico-musicale e musicologico anche in formati elettronici;	
	f) la formazione di operatori, formatori e docenti di ogni ordine e grado;	
	g) lo svolgimento di attività educative e animative di interesse sociale, organizzate in proprio o in	
	collaborazione con scuole, amministrazioni ed enti del terzo settore.	
	Per il raggiungimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre:	
	a) partecipare ad altre associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private la cui attività sia rivolta,	
	direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione	
	medesima;	
	b) stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui	
	ai punti precedenti;	
	c) inoltrare le opportune richieste di contributi a Enti Privati, Enti Pubblici, persone fisiche e	
	persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.	
	L'associazione svolge le attività descritte, sia avvalendosi dell'opera volontaria degli associati, sia	

	attraverso accordi di collaborazione con altre associazioni, istituzioni scolastiche e universitarie,	
	fondazioni, enti e istituzioni locali, nazionali e internazionali, ONG, istituti di ricerca, esperti e	
	imprese.	
	Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei	
	terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.	
	Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che	
	gratuite, avvalersi della collaborazione di qualsiasi altra associazione aventi scopi analoghi, di enti	
	privati ed enti pubblici in genere, anche tramite la stipula di apposite convenzioni.	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di	
	altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia	
	necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle	
	finalità dell'Associazione stessa. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può	
	essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli	
	associati, così come previsto dalla normativa vigente.	
	L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di	
	interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art.6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione	
	può essere effettuata dal Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il	
	Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di	
	bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.	
	L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazio-	
	ni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse	
	generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa,	
	mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico	
	valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di	

	verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.	
	ART.6 (Ammissione)	
	Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità	
	istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e che si impegnino per consentirne la	
	realizzazione. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo	
	Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore ai limiti di cui all'art.	
	32, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.	
	L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli	
	interessati ed è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli	
	associati. In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni,	
	comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la	
	comunicazione di rigetto, ha 30 (trenta) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione	
	della prima convocazione utile.	
	Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo	
	richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del	
	minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico	
	nazionale ed integrare il numero entro un anno.	
	ART.7 (Diritti e doveri degli associati)	
	L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e	
	delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a	
	condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.	
	Gli associati hanno pari diritti e doveri.	
	Hanno il diritto di:	
	<ul style="list-style-type: none"> • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; 	

	<ul style="list-style-type: none"> • essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art.20; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore. 	
	In caso di socio minorenni, il relativo diritto di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso.	
	I soci hanno il dovere di:	
	<ul style="list-style-type: none"> • osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • versare la quota associativa ed eventuali contributi ordinari e/o straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea degli associati; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • prestare la loro opera a favore della Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito. 	
	ART.8 (Volontario e attività di volontariato)	
	Il volontario svolge per libera scelta, per il tramite dell'Associazione, la propria attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.	
	L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e	
	6	

	documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal	
	Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai	
	volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art.17 del Decreto	
	Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.	
	ART.9 (Perdita della qualifica di associato)	
	La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione o per recesso.	
	In caso di decesso le quote non sono trasmissibili in capo agli eredi.	
	Il recesso da parte dei soci, da considerarsi unilaterale e non ricettivo, deve essere comunicato in forma	
	scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche via mail, senza preavviso alcuno e ha effetto	
	immediato dalla data di ricezione della comunicazione.	
	L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli	
	scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari e anche per il mancato	
	versamento entro la scadenza prevista della quota associativa e/o ogni altro contributo associativo	
	ordinario e/o straordinario.	
	La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al	
	soggetto interessato, il quale entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di tale comunicazione può	
	ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata a/r inviata al Presidente	
	dell'Associazione.	
	L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati	
	a sua difesa dall'interessato.	
	L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né di ogni	
	altro contributo versato.	
	ART.10 (Gli organi sociali)	
	Sono organi dell'Associazione:	

	<ul style="list-style-type: none"> • Assemblea degli associati; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Consiglio Direttivo; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Presidente e Vice Presidente; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Segretario; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Comitato Scientifico; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Organo di revisione, nei casi previsti dalla legge (se l'Associazione supera i limiti di cui all'art. 	
	31, comma 1 D.Lgs. 117/17 la revisione legale dei conti può essere esercitata dall'organo di	
	controllo, che dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Si rinvia a	
	quanto specificato agli articoli 17 e 18).	
	Gli organi sociali aventi origine elettiva hanno la durata di cinque esercizi e i loro componenti possono	
	essere riconfermati.	
	Ai membri degli organi associativi potrà essere riconosciuto un compenso, e inoltre potranno essere	
	rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello	
	svolgimento della loro funzione.	
	L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve	
	essere effettuata garantendo criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.	
	ART.11 (L'assemblea)	
	L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione.	
	Ogni associato ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un	
	altro associato. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati in caso di	
	numero di associati inferiore a 500 (cinquecento) e di 5 (cinque) associati in caso di numero di	
	associati pari o superiore a 500 (cinquecento).	
	Nelle assemblee degli associati aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio e/o la nomina dei	

	membri del Consiglio Direttivo, è fatto divieto di conferire delega ad un membro del Consiglio	
	Direttivo.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo o, in sua assenza, dal	
	Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.	
	E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci per	
	l'approvazione del bilancio consuntivo mediante avviso scritto da inviare almeno 7 (sette) giorni prima	
	di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del	
	giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.	
	Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, raccomandata, consegna a mano o altre forme di	
	applicazione social, pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione, oppure	
	affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.	
	L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il consiglio	
	direttivo lo ritiene necessario.	
	E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e videocomunicazione	
	previa verifica dell'identità dell'associato ovvero è anche possibile l'espressione del voto per	
	corrispondenza o in via elettronica.	
	Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e	
	conservato presso la sede dell'Associazione.	
	L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica	
	dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'As-	
	sociazione (ai sensi dell'art 25 D.Lgs. 117/2017 lettera h). E' ordinaria in tutti gli altri casi.	
	ART.12 (Compiti dell'Assemblea)	
	L'assemblea:	
	<ul style="list-style-type: none">determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;	

	<ul style="list-style-type: none"> • approva il bilancio di esercizio; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • approva il bilancio sociale (se e quando previsto); 	
	<ul style="list-style-type: none"> • nomina e revoca i componenti degli organi sociali (fatta eccezione per il Comitato Scientifico la cui nomina dei membri è di competenza del Consiglio Direttivo), deliberandone eventuali com- 	
	<ul style="list-style-type: none"> • pensì e/o indennità; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • delibera eventuali regolamenti associativi e le loro variazioni oppure approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, assicurando la più ampia garanzia di contraddittorio; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. 	
	ART.13 (Assemblea ordinaria)	
	L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più	
	uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il	
	numero degli associati presenti, in proprio o per delega.	

	L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.	
	E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile	
	verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli	
	amministratori non hanno diritto di voto.	
	In caso di particolare urgenza, l'assemblea può essere convocata con un preavviso di almeno 3 (tre)	
	giorni. L'assemblea si ritiene tuttavia validamente costituita qualora, in mancanza di regolare	
	convocazione, risulti presente l'universalità degli associati, anche per delega, e se ne dia espresso	
	riscontro nella redazione del verbale.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo	
	quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.	
	ART.14 (Assemblea straordinaria)	
	L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti)	
	degli associati iscritti nel relativo libro e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o	
	per delega. In seconda convocazione delibera con la presenza di almeno i 2/4 (due quarti) degli asso-	
	ciati iscritti nel relativo libro e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per dele-	
	ga. In terza convocazione, qualora nelle prime due non si raggiungesse il quorum costitutivo richiesto,	
	la stessa è considerata valida con la presenza di almeno 1/5 (un quinto) degli associati iscritti nel rela-	
	tivo libro e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.	
	Per le decisioni riguardanti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria	
	delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti nel relativo libro.	
	ART.15 (Consiglio Direttivo)	
	Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi	
	generali dell'Assemblea degli associati alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere	

	revocato.	
	Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a sette e comunque di numero	
	dispari, nominati dall'assemblea degli associati fra i soci medesimi.	
	I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica cinque esercizi e sono rieleggibili. Alla scaden-	
	za, il mandato è prorogato sino all'accettazione dell'incarico da parte del nuovo organo.	
	Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente persone fisiche maggiorenni.	
	Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le	
	deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo quanto di seguito previsto.	
	In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, ma meno della metà degli stessi,	
	il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa	
	fosse esaurita o non esistente, il Consiglio Direttivo può decidere di proseguire il proprio mandato a	
	numero ridotto fino a naturale scadenza oppure di convocare l'Assemblea degli associati per procedere	
	allo nomina dei consiglieri in sostituzione che dureranno in carica sino alla naturale scadenza del man-	
	dato del Consiglio Direttivo.	
	Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.	
	In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il	
	Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea entro quindici giorni, da tenersi entro i	
	successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione.	
	Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.	
	Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica	
	l'articolo 2475-ter del codice civile.	
	Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui	
	competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea degli associati.	
	Qualora il Consiglio Direttivo sia però chiamato a deliberare in merito a:	

	<ul style="list-style-type: none"> operazioni immobiliari; 	
	<ul style="list-style-type: none"> accensioni di finanziamenti, mutui e/o affidamenti bancari in genere; 	
	<ul style="list-style-type: none"> l'assunzione, il licenziamento e la gestione in genere del personale dipendente; 	
	<ul style="list-style-type: none"> impegni di spesa di singoli acquisti aventi un valore superiore ad euro 10.000 (diecimila/00) 	
	<p>cadauno;</p>	
	<p>è necessaria l'approvazione all'unanimità di tutti i membri del Consiglio Direttivo stesso.</p>	
	<p>In particolare, tra gli altri compiti:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> amministra l'Associazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> attuа le deliberazioni dell'Assemblea; 	
	<ul style="list-style-type: none"> predispone il bilancio o rendiconto di esercizio e il bilancio sociale (se previsto), li sottopone 	
	<p>all'approvazione dell'assemblea degli associati e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla</p>	
	<p>legge;</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> predispone tutti gli elementi utili all'assemblea degli associati per la previsione e la 	
	<p>programmazione economica dell'esercizio;</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; 	
	<ul style="list-style-type: none"> cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; 	
	<ul style="list-style-type: none"> è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis ed al suo aggiornamento; 	
	<ul style="list-style-type: none"> provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti 	
	<p>all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> nomina al suo interno Presidente, Vice Presidente, Segretario; 	
	<ul style="list-style-type: none"> nomina i membri del Comitato Scientifico; 	
	<ul style="list-style-type: none"> deliberare sulle domande di nuove adesioni. 	
	<p>Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non</p>	
	<p>sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si</p>	
	<p>13</p>	

	prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Organo stesso nella sua prima riunione a seguito della nomina.	
	ART.16 (Il Presidente e il Vice Presidente)	
	Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.	
	Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo stesso o dall'Assemblea degli Associati.	
	In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d'età.	
	Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.	
	Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.	
	ART.17 (Il Segretario)	
	Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.	
	Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse	

	modalità dal Vicepresidente.	
	ART.18 (Comitato Scientifico)	
	Il Comitato Scientifico è organo consultivo costituito da esperti scelti tra i soci. Si occupa di indicare e	
	approfondire le linee di sviluppo scientifico che interessano gli indirizzi generali dell'Associazione.	
	I componenti del Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo, che ne determina il nu-	
	mero dei componenti. Questi rimangono in carica per la durata di cinque esercizi e possono essere ri-	
	nominati.	
	Il Comitato Scientifico è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.	
	Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera del Consiglio Direttivo, qualora si siano	
	evidenziate incompatibilità con gli indirizzi generali o si siano registrate assenze ingiustificate alle riu-	
	nioni.	
	Il Comitato Scientifico è convocato da un membro del Consiglio Direttivo mediante comunicazione	
	scritta inviata 7 (sette) giorni prima della riunione tramite posta elettronica, lettera brevi mano, sms,	
	messaggio di applicazione social o con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.	
	Alle riunioni del Comitato Scientifico possono essere invitati a partecipare con ruolo consultivo esperti	
	esterni e rappresentanti di eventuali gruppi di lavoro.	
	Il Comitato scientifico può articolarsi in commissioni e gruppi di lavoro.	
	I componenti del Comitato Scientifico dichiarati decaduti con delibera del Consiglio direttivo non	
	hanno possibilità di ricorso.	
	Di ogni riunione del Comitato Scientifico deve essere redatto il relativo verbale, dal Presidente o da un	
	consigliere delegato e dal Segretario all'uopo nominato nel libro delle riunioni del Comitato scientifi-	
	co.	
	ART.19 (Organo di controllo)	
	L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del	

	D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.	
	L'organo di controllo:	
	<ul style="list-style-type: none"> • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • attesta che il bilancio sociale, se l'Associazione è tenuta alla sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. 	
	Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	ART.20 (Organo di Revisione legale dei conti)	
	E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro, qualora la revisione legale non sia affidata all'organo di controllo di cui all'articolo precedente.	
	Art.21 (Libri sociali)	
	L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:	
	a. il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	
	b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblies degli Associati, in cui devono essere	

	trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	
	c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio	
	Direttivo stesso;	
	d. il libro delle adunanze dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dell'organo di Controllo stesso;	
	e. il libro delle adunanze del Comitato Scientifico, tenuto a cura dal Comitato Scientifico stesso;	
	f. il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.	
	Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i	
	libri sociali tenuti, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.	
	ART.22 (Risorse economiche)	
	L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie	
	attività da:	
	<ul style="list-style-type: none"> • quote associative e contributi degli aderenti e di privati; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche o di organismi internazionali; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • donazioni e lasciti testamentari; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • entrate patrimoniali; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, 	
	che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel	
	rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;	
	<ul style="list-style-type: none"> • entrate da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, secondo modi e limiti stabiliti dal 	
	presente Statuto e dalla normativa vigente;	
	<ul style="list-style-type: none"> • beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo. 	
	I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio	

	Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo che ne determina l'ammontare.	
	La qualifica di associato nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell'Associazione.	
	L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.	
	ART.23 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)	
	L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.	
	ART.24 (Bilancio)	
	Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre dell'anno medesimo. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.	
	Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea degli associati, in forma ordinaria, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico Nazionale del Terzo Settore entro le scadenze fissate dal citato registro. Qualora ricorrano specifici motivi per farlo l'approvazione del bilancio può essere effettuata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.	
	Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la	

	seduta per poter essere consultato da ogni associato.	
	Indipendentemente dalla redazione del bilancio consuntivo annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.	
	ART.25 (Bilancio sociale)	
	Al superamento delle soglie di legge di cui all'art.14 del D.Lgs. 117/2017, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.	
	ART.26 (Scritture contabili)	
	Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.	
	ART.27 (Personale retribuito)	
	L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.	
	I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento dall'Associazione se adottato.	
	ART.28 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)	
	I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 117/2017.	
	ART.29 (Responsabilità della Associazione)	
	Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i	
	19	

